

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1985

Presidenza del Vice Presidente **TARAMELLI**,  
indi del Presidente **BONIFACIO**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno» (730), d'iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) (1)(2)

PRESIDENTE..... Pag. 1, 3, 7 e *passim*  
BIGLIA (MSI-DN) ..... 3, 6, 8  
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'inter-  
no ..... 5, 6, 8 e *passim*  
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione ... 2, 3, 7  
PADULA (DC) ..... 3, 6, 7  
TORRI (PCI) ..... 5, 6, 8 e *passim*

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme in materia di armi per uso sportivo».

(2) Per il testo definitivo del disegno di legge, quale risulta dal coordinamento approvato dalla Commissione il 27 novembre 1985, v. il 72° Resoconto stenografico, relativo a detta seduta.

*I lavori hanno inizio alle ore 9,30.*

#### Presidenza del Vice Presidente **TARAMELLI**

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno» (730), d'iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni) (1)(2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno», di iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta del 19 febbraio il senatore Garibaldi aveva svolto la sua relazione; dato il tempo trascorso, credo sia opportuno che

il senatore Garibaldi riassume brevemente l'oggetto del disegno di legge in esame.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in oggetto intende modificare le norme che limitano la detenzione delle armi comuni da sparo di cui, ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentito detenere due esemplari come armi comuni e sei esemplari finalizzati alla caccia. Il disegno di legge si propone di aumentare il numero delle armi di cui è permessa la detenzione, introducendo la figura delle armi comuni da sparo sportive, ovvero ad uso sportivo, con ciò prefigurando la possibilità, a determinate condizioni, di detenere in sostanza due armi comuni da sparo, sei armi da caccia e sei armi da sparo sportive.

#### Presidenza del Presidente BONIFACIO

(Segue GARIBALDI, *relatore alla Commissione*). A questo fine, nel disegno di legge sono poste due condizioni: l'iscrizione ad una sezione del tiro a segno nazionale e l'iscrizione all'Unione italiana di tiro a segno. La individuazione dei modelli di armi da sparo sportive avverrà sulla base delle disposizioni sul tiro delle competenti associazioni sportive dipendenti dal CONI.

Questo, in buona sostanza, è il contenuto del disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nel corso della seduta del 19 febbraio sono stati presentati degli emendamenti al disegno di legge: alcuni dal relatore ed un altro dal senatore Padula, sostitutivo dell'intero articolo unico; inoltre lo stesso senatore propone di modificare in: «Norme in materia di armi per uso sportivo», l'attuale titolo del disegno di legge.

Infine, a completamento di questo processo di razionalizzazione delle disposizioni contenute nell'articolo unico in esame, do conto di un altro emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Padula, che così recita: «Delle armi per uso sportivo, in mancan-

za di licenza di porto per difesa o per caccia, è consentito il trasporto con apposita licenza annuale rilasciata dal questore valida per il territorio nazionale, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una Federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione alla relativa attività sportiva dell'interessato».

Occorre puntualizzare le differenze fra l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Padula e quello da me elaborato in precedenza. Si introduce un concetto peraltro già acquisito nella legislazione per quanto riguarda le licenze per porto di armi a scopo di difesa personale. La legislazione vigente non prevede controindicazioni di carattere psicofisico per il maneggio delle armi per uso sportivo mentre, per quanto attiene alla licenza di porto d'armi per uso di caccia, pretende che esistano le condizioni di idoneità psicofisica al maneggio di quel tipo di armi. Chiunque usi armi, per l'intrinseca pericolosità per sé e per gli altri delle stesse, deve essere in possesso di detti requisiti. Ciò è quanto vorremmo fosse meglio definito e recepito nel disegno di legge al nostro esame.

Si vuole formalizzare che questa licenza non sia un atto meramente amministrativo ma soddisfi anche le condizioni di carattere funzionale per la sicurezza propria ed altrui. Inoltre l'emendamento da me presentato nella precedente seduta del 19 febbraio 1985 aggiunge, a differenza di quello presentato dal senatore Padula, la facoltà di possedere questo tipo di armi da parte di coloro i quali sono iscritti ad una sezione del tiro a segno nazionale. Si tratta di strutture diffuse su tutto il territorio nazionale a livello comunale che hanno la finalità di consentire l'esercizio del tiro a segno nei luoghi opportuni e quindi in condizioni di garanzia e di sicurezza perlomeno teoriche.

Nell'emendamento presentato dal senatore Padula non è prevista l'attestazione di una sezione di tiro subordinando la facoltà di detenere queste armi sportive alla sola attestazione di un'associazione di tiro iscritta ad una Federazione sportiva a sua volta affiliata

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1985)

al CONI, meccanismo questo che, a mio parere, è limitativo perchè non necessariamente uno sportivo per esercitare lo sport del tiro a segno deve essere iscritto a tale tipo di associazione.

L'emendamento da me proposto mi sembra più liberale e più onesto perchè pone tutti i cittadini nelle stesse condizioni in rapporto alle proprie esigenze, necessità e dimensioni. Naturalmente la situazione che si ipotizza con questo emendamento presuppone il trasporto e vale soltanto nel caso in cui il possessore di queste armi sportive non sia intestatario di una licenza di porto d'armi per difesa personale ovvero per uso di caccia. In questo caso, infatti, non vi sarebbe necessità di una licenza ulteriore per il trasporto da casa al poligono di tiro sul territorio nazionale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BIGLIA.** A me sembra che la modificazione del titolo del disegno di legge, proposta dal senatore Padula e di cui ha dato conto il relatore Garibaldi, sia ancora riduttiva o comunque fuorviante perchè in realtà con questo articolo unico, prescindendo da quello aggiuntivo, si viene a limitare anche il numero delle armi che si possono tenere nel proprio domicilio, limitazione che attualmente non mi pare che esista.

**PADULA.** La legge n. 110 del 1975 prevede le seguenti limitazioni: due armi comuni da sparo e sei da caccia. Il riferimento è alla disciplina amministrativa. Il disegno di legge al nostro esame introduce una disciplina che si aggiunge a quella già esistente che ho testè citato.

**BIGLIA.** Esiste quindi una disposizione legislativa limitativa. Tuttavia non si tratta di intervenire sull'esercizio del tiro a segno ma sulle armi che ciascuno può tenere nel proprio domicilio, questione contenuta già in altra legge. Tanto valeva, allora, fare un riferimento a quest'ultima.

**PRESIDENTE.** Vorrei far presente al senatore Biglia che la critica più frequente è proprio quella del rinvio ad altre leggi.

**BIGLIA.** Si potrebbe però fare un richiamo indicando il contenuto della normativa a cui ci si riferisce. L'ipotesi di due coniugi entrambi dediti al tiro a segno comporta che in una abitazione vi possano essere ipoteticamente ben 28 armi da fuoco, cifra che mi pare eccessiva.

Posso essere certamente favorevole alla normativa suggerita dal senatore Garibaldi circa il trasporto delle armi sportive per accedere al poligono di tiro. Occorrerebbe precisare che tali armi durante il trasporto devono essere scariche.

**GARIBALDI, relatore alla Commissione.** Già vi sono norme in tal senso.

**BIGLIA.** Visto che stiamo creando una categoria intermedia tra il porto d'armi ed il trasporto, bisogna precisare che, concedendo questa facoltà, anche in mancanza di porto d'armi, l'arma deve essere quanto meno scarica.

La mia osservazione è intesa a limitare sia il numero delle armi da caccia che quello delle armi sportive di cui è consentito il possesso, per evitare la creazione di veri e propri arsenali. Non mi nascondo la necessità che il cittadino possa avere nella propria abitazione delle armi di difesa personale senza bisogno di porto d'armi, tenendole soltanto nel proprio domicilio, perchè bisogna tener conto anche della conformazione orografica del territorio italiano, delle varie abitazioni situate molto lontano dai centri abitati, e pur non vivendo nel Texas cinematografico vi può essere comunque la necessità di tenere in casa delle armi per la difesa personale. Non ci sono difficoltà nell'affermare che la detenzione di un così alto numero di armi in città possa costituire un certo pericolo.

**PADULA.** Vorrei invitare il senatore Biglia e gli altri colleghi a riflettere in ordine alle finalità e alla portata di questo provvedi-

mento legislativo oggi al nostro esame che non incide minimamente sull'attuale disciplina della detenzione delle armi; sappiamo tutti che questa materia dovrà essere al più presto riconsiderata.

Da molti anni, fin dai tempi in cui ci provò l'allora Ministro di grazia e giustizia, senatore Bonifacio, attuale presidente della nostra Commissione, questa materia reca con sé delle preoccupazioni che qui sono state sollevate anche dal senatore Biglia, preoccupazioni che non sono infondate, ma che dovrebbero trovare delle soluzioni tecniche finora non previste.

Senatore Biglia, l'attuale disciplina consente già di detenere un numero altissimo di armi, l'unica differenza è di natura amministrativa: bisogna dichiarare solo quante armi si posseggono: c'è gente che tiene in casa anche un cannone! La vera questione riguarda gli elementi caratterizzanti il munizionamento.

In realtà, le armi la cui detenzione effettivamente può causare pericoli — e che, tra l'altro, possono essere oggetto di furto — sono le due armi comuni da sparo, le pistole per intenderci; il resto, le armi da caccia e quelle sportive, qualunque ne sia il numero che si detiene, non hanno in sé un alto indice di pericolosità.

È chiaro che, per esempio, le armi da caccia possono causare dei danni se usate in un contesto particolare.

Anche se il rappresentante del Governo è attestato su posizioni molto diverse da quelle che lei, senatore Biglia, ha delineato, in realtà lo scopo di questo provvedimento è teso a finalizzare una distinzione tra le armi sportive e le armi da caccia per cogliere una esigenza tipica di questo mondo sportivo. Bisogna tener presente che coloro che praticano lo sport del tiro a segno sono degli amatori, ed in genere sono indotti ad utilizzare armi personalizzate, quasi tutte costruite da artigiani in base alla tipologia fisica di colui che spara. Voi sapete che è italiano il campione del mondo nel tiro al piattello (specialità «fossa»), Luciano Giovannetti.

Il fatto che l'eventuale numero di armi sportive che si detengono deve essere detrat-

to dalla normale dotazione stabilita dalla legge — due armi comuni da sparo più sei armi da caccia — penalizza fortemente questa categoria molto vasta di sportivi che, come ben sappiamo, incide su una attività economica, che riguarda soprattutto un determinato tipo di attività artigianale. È noto a tutti che in Italia vi è un orientamento generale in qualche modo restrittivo in materia di caccia e non penso che si voglia inasprire anche la disciplina che regola tale attività sportiva: se oltre a tutelare gli uccellini tuteliamo i piattelli ho l'impressione che si vada *ultra petita!*

Quindi, la finalità di ordine sportivo che l'onorevole Lo Bello vuole perseguire con questo provvedimento legislativo è di consentire una maggiore flessibilità in questo settore, che, lo ripeto, è in genere frequentato da persone con un'alta professionalità. Infatti, chi è iscritto ad una sezione di tiro a segno nazionale conosce bene le armi, e ciò in qualche modo garantisce una maggior sicurezza. Le preoccupazioni che il senatore Biglia avanzava possono certamente essere prese in considerazione in vista di una futura revisione della disciplina generale sulla detenzione e sul trasporto delle armi. Quest'ultimo problema riguarda soprattutto coloro che, pur essendo iscritti soltanto ad una sezione di tiro a segno nazionale, si spostano da un capo all'altro del nostro territorio portandosi dietro tre o quattro armi: il disegno di legge prevede una nuova forma di utilizzazione, proprio per coloro che non avendo un porto d'armi o la licenza di caccia vogliono portare da casa al poligono determinate armi per poter praticare uno sport.

Quando si parla di armi nascono sempre delle preoccupazioni di ordine generale, ma questo provvedimento legislativo in primo luogo va collocato in una visione ristretta e molto particolare; in secondo luogo, non incide sulla materia evidenziata dal senatore Biglia, perchè non ha niente a che vedere con la disciplina delle armi da sparo comuni, come, per esempio, può essere la «P38» che uno si porta in macchina per difesa personale.

Non credo che, per come sono struttural-

mente costruite, certe armi adatte al tiro al piattello possano essere utilizzate per la difesa personale.

TORRI. Signor Presidente, intervengo nella discussione per aggiungere poche cose, in quanto avevamo precedentemente discusso e concordato gli emendamenti che sono stati presentati dal senatore Padula e dal senatore Garibaldi.

Il problema principale, a mio avviso, è di capire bene l'oggetto del provvedimento stesso. Qui non si tratta di affrontare e rivedere tutta la materia relativa alle armi da sparo — che pure in futuro dovrà essere modificata in alcune sue parti — perchè ciò coinvolgerebbe questioni non solo delicate, ma molto complesse.

L'attuale legislazione si occupa di esplosivi e di armi in genere, e aggiungo che tale materia va disciplinata in termini nuovi. A questo proposito la legge 18 aprile 1975, n. 110, aveva messo un po' d'ordine nel settore, compresa la correzione ultimamente portata concernente la catalogazione delle armi.

In sostanza, qui si parla di una norma che consente lo svolgimento di un'attività sportiva, tanto che è stato proposto di modificare l'attuale titolo del provvedimento «Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno» con l'altro «Norme in materia di armi per uso sportivo», perchè non si tratta soltanto del tiro a segno ma di una attività sportiva vera e propria.

Ora, tutti sanno — ecco perchè sorge la questione del numero massimo di armi che ciascuno può detenere — che per lo svolgimento dell'attività sportiva non possono essere utilizzati i «normali» fucili da caccia. È per questa ragione che nasce il problema se aumentare il numero dei fucili che una persona che svolge una duplice attività sportiva e di caccia può detenere. È un quesito che non si pone se l'interessato si dedica soltanto a una di queste attività che sempre sportive sono. Il discorso circa la possibilità di una modificazione del numero delle armi detenute in rapporto al nucleo familiare, se quest'ultimo è composto da più persone, non ha alcun senso.

Il problema del disegno di legge al nostro esame è di decidere come consentire, previo relativo controllo, lo svolgimento di una attività sportiva. Pertanto occorre una norma per regolamentare il trasporto di questo tipo di armi, una licenza che garantisca il buon utilizzo delle armi stesse e norme di sicurezza adeguate che consentano agli utenti di svolgere con tranquillità l'attività sportiva, che per molti non è altro che un allenamento in vista di un impegno più serio a livello agonistico.

Sono d'accordo con gli emendamenti presentati dai colleghi Garibaldi e Padula ed in particolare convengo sull'opportunità che siano inseriti i riferimenti alle leggi n. 110 del 18 aprile 1975 e n. 452 del 1982, in modo che il richiamo ad esse sia più preciso.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo potrebbe aderire all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Garibaldi, nel caso in cui venisse accettato un subemendamento tendente ad eliminare, dopo le parole: «delle armi per uso sportivo», le parole: «in mancanza di licenza di porto per difesa o per caccia».

Per quanto concerne l'emendamento presentato dal senatore Padula, sostitutivo dell'articolo 1, il Governo ha già espresso perplessità in ordine all'abolizione del limite della detenzione di otto armi e quindi si rimette alla volontà della Commissione

Vorrei chiedere al senatore Padula se ha difficoltà ad accettare, al penultimo comma, l'introduzione dell'avverbio «esclusivamente» prima della parole: «allo specifico impiego nelle attività agonistiche». L'inserimento di «esclusivamente» riveste un valore meramente organizzativo, di tutela e di controllo del movimento delle armi. È chiaro che l'«esclusivamente» fa sì che non siano considerate armi sportive le normali armi da caccia usate per il tiro a piattello, anche se non sussiste una limitazione sostanziale, poichè tali armi si detengono attraverso la licenza di caccia. Tuttavia in tal modo potremo collocare le armi sportive in un elenco privo di confini incerti, qualora individuassimo quelle che servono esclusivamente per lo scopo

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1985)

di cui ci stiamo occupando e non per doppi usi.

PADULA. Comprendo le sue buone ragioni, onorevole Sottosegretario, e ritengo che alla fine potrei convenire con lei, anche se nutro forti perplessità.

Il possesso delle armi deve essere denunciato alla Questura alla quale è quindi consentito un controllo amministrativo ed anche una sorta di censimento delle armi presenti nelle abitazioni private. Gli inconvenienti maggiori derivanti dall'applicazione della legge n. 110, precedentemente citata, sono stati di ordine penalistico, spesso derivanti dall'ambiguità di certe norme che causano il mandato di cattura obbligatorio. Per ovviare ad alcuni inconvenienti pratici e per non esporre la norma al nostro esame all'interpretazione personale dei pretori, sarei virtualmente contrario all'inserimento dell'avverbio «esclusivamente». Invito il rappresentante del Governo a non insistere, anche se, ripeto, sono pronto a rivedere le mie posizioni; comprendo l'ottica amministrativa del Governo ma probabilmente tale dizione, nell'applicazione pratica, potrebbe creare più inconvenienti che vantaggi.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione anche se, senatore Padula, l'inserimento dell'avverbio «esclusivamente» è dettato da esigenze di chiarezza. Il problema vero, secondo me, è la compilazione di un elenco dettagliato delle armi da considerarsi «sportive»: in tale elenco vanno inserite quelle armi che si prestano allo specifico impiego per l'attività sportiva. In questo senso il termine «esclusivamente» per attività sportive ci consentirebbe una maggiore classificazione di questo tipo di armi, in quanto in realtà vi sono delle armi che possono essere utilizzate per attività sportive e al tempo stesso per la caccia.

Il problema della classificazione delle armi ritengo sia molto importante, altrimenti risulta aleatorio stabilire un numero per le armi comuni da sparo, un numero per le armi da caccia ed un numero per le armi da sparo sportive.

È quindi un chiarimento da fare; detto questo, mi rimetto alla Commissione, perchè dagli atti preparatori stessi emerge il senso e l'interpretazione da dare alla legge. D'altronde, se un'arma si trova nell'elenco delle armi da caccia non può essere presente anche nell'elenco delle armi sportive: le armi di doppio uso perciò vanno catalogate nell'uno o nell'altro elenco.

TORRI. Signor Presidente, sarei dell'avviso di non inserire il termine «esclusivamente», perchè secondo la normale formulazione colui che decide di adattare un fucile da caccia al tiro sportivo si preclude automaticamente la possibilità di avere poi altri sei fucili per il tiro sportivo. L'arma a doppio uso, infatti, andrebbe considerata come arma da caccia e al tempo stesso come arma per il tiro sportivo.

Mettendo invece il termine «esclusivamente» consentiamo in ogni caso il raggiungimento del limite massimo consentito per la detenzione delle armi.

#### Presidenza

#### del Vice Presidente TARAMELLI

(Segue TORRI). Mi sembra perciò che l'inserimento del termine «esclusivamente» vada esattamente nel senso contrario allo scopo che si è prefissato il Governo. Comunque, certamente non si tratta di una questione di grande rilievo.

BIGLIA. Sono favorevole ad una normativa che vada incontro alle esigenze dell'esercizio dell'attività sportiva e quindi che si preoccupi, ad esempio, del problema del trasporto delle armi nel modo suggerito dall'emendamento proposto.

Sono invece contrario ad aumentare il numero complessivo delle armi detenibili da ogni persona, anche nello stesso ambito familiare. Si tratta, in realtà, di ben 14 armi.

Siccome mi sembra sia da preferirsi l'attività sportiva a quella della caccia — questo è il mio punto di vista — e siccome non

credo ci siano molti soggetti che praticano contemporaneamente le due attività, si potrebbero prevedere norme per consentire un migliore esercizio dell'attività sportiva senza però aumentare il limite delle sei armi già previste oltre alle due per uso personale. Pertanto, il soggetto dovrebbe scegliere tra queste sei quali voglia avere per uso sportivo e quali per la caccia.

Concludendo, volevo ricordare che sarebbe utile favorire anche nei tiri a segno l'uso delle armi da caccia, in modo che i cacciatori possano usare le suddette armi non solo nel bosco, dando luogo alle tristi notizie di cronaca che tutti leggiamo ad ogni apertura di stagione.

#### Presidenza del Presidente BONIFACIO

(Segue BIGLIA). Come ho già detto, in conclusione non sono favorevole ad un ulteriore aumento delle armi che possono essere detenute da ogni persona, ma sono favorevole ad una normativa più agevole per coloro che esercitano il tiro a segno sportivo.

PADULA. Signor Presidente, dichiaro di accogliere le modifiche al mio emendamento proposte dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere in sede di replica: convengo, sulle proposte avanzate dal Governo e ritiro l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, da me precedentemente presentato. Convengo con l'emendamento sostitutivo del senatore Padula, come da ultimo riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico e dei relativi emendamenti.

#### Articolo unico.

Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo e nel numero di sei per le armi da caccia; per gli iscritti ad una sezione di tiro a segno nazionale, che siano anche tesserati alla Unione italiana di tiro a segno, è consentita la detenzione di armi comuni da sparo sportive, corrispondenti ai modelli ammessi dalle disposizioni sul tiro delle competenti associazioni sportive dipendenti dal CONI, fino al limite massimo di sei».

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Padula, modificato secondo la richiesta del rappresentante del Governo, tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge, con il seguente:

«1. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

“La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia e di sei per le armi per uso sportivo.

2. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della Commissione centrale delle armi, sentite le Federazioni sportive interessate affiliate al CONI.

3. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1985)

esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

4. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo».

BIGLIA. Signor Presidente, dichiaro che il mio voto è contrario all'emendamento presentato dal senatore Padula per le motivazioni già espresse.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, presentato dal senatore Padula.

Ricordo alla Commissione che il relatore ha proposto di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico. Tale emendamento sarà esaminato successivamente. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore Garibaldi, che, a seguito delle proposte avanzate dal rappresentante del Governo e accolte dal relatore, risulta così formulato:

«Art. ...

Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una Sezione del tiro a segno nazionale o di una Associazione di tiro iscritta ad una Federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva».

TORRI. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo il significato dell'abolizione dell'inciso «in mancanza di licenza di porto per difesa o per caccia». Infatti, una persona che abbia già il porto d'armi o la licenza di caccia, pagando quindi regolarmente le relative tasse, in questo modo dovrà pagare tutte le altre tasse concernenti la licenza annuale rilasciata dal questore cui si fa riferimento nell'articolo aggiuntivo.

BIGLIA. Dovrà pagare tali ulteriori tasse per poter detenere un numero maggiore di armi.

TORRI. Non sono d'accordo con questa interpretazione perchè quando quel soggetto si reca al poligono di tiro non porta altre armi ma solo quelle occorrenti per l'esercizio di tale sport. In realtà si sottopone il soggetto al pagamento di doppia imposta.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Quella a cui lei fa riferimento, senatore Torri, è una conseguenza tutto sommato giustificabile nel senso che, espletando più attività, il soggetto paga anche più tasse in relazione a ciascun servizio. Tuttavia non è tanto questo il motivo della soppressione dell'inciso cui lei si è riferito quanto la necessità di una chiarezza che non vi sarebbe qualora chi avesse il porto d'armi o la licenza di caccia potesse liberamente usare le armi per uso sportivo senza che ciò emerga in alcun modo.

Il solo fatto di essere titolare di una licenza per difesa o per caccia, quindi, non è sufficiente per poter tenere armi per uso sportivo.

TORRI. La normativa che si vuole introdurre, però, è riferita solo al trasporto.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il concetto è che l'arma per uso sportivo si utilizza solo nel poligono. Il trasporto è autorizzato se vi è questa licenza. È chiaro che occorre la licenza per il trasporto e non per l'uso. Addirittura molti sportivi lasciano le armi al custode del poligono perchè le lubri-



1<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1985)

fichi e le mantenga in ordine. Non è pensabile che con la sola licenza di caccia si possano tenere e trasportare armi di diverso tipo.

TORRI. Allora sarebbe meglio dire «il trasporto e l'uso». Infatti, anche senza voler badare alla questione che ho prima sollevato circa la realizzazione di una doppia imposta, occorre però rendersi conto che una licenza non può essere rilasciata solo per il trasporto ma anche per l'uso.

La licenza vera e propria viene rilasciata per l'uso di cui è conseguente il trasporto. Solo se ci si rende conto di ciò, quanto detto dal Sottosegretario ha un senso.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In questo modo si finisce per interferire sulla normativa generale. A me pare che dentro il poligono di tiro l'apprendista possa tirare anche senza licenza. Se stabilissimo una licenza per l'uso introdurremmo per le armi sportive dei principi che oggi non esistono. Quello che a me interessa è la rilevanza esterna che il trasporto di tali armi determina; per quella interna vi è un'altra regolamentazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un articolo, presentato dal

relatore, nella nuova formulazione che recepisce le proposte del Governo e di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo l'articolo unico diviene articolo 1 del disegno di legge.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Il senatore Padula ha presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di armi per uso sportivo». Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche approvate.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE